

035/19

## REPUBBLICA ITALIANA

## LA CORTE DEI CONTI

## SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO

Presidente

Enrico TORRI

Consigliere relatore

Fernanda FRAIOLI

Consigliere

Elena TOMASSINI

Consigliere

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 104 del 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, depositata in data 8 maggio 2018, non notificata, contestuale all'atto di appello iscritto al n. 54541 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Luisa Guttuso: - **contro** ~~Sanna Salvatore~~, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Pettinau; - **e nei confronti** dell'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Carcavallo;

*Visti* gli atti e i documenti di causa

*Uditi* nella camera di consiglio del 24 settembre 2019, il relatore cons. Enrico Torri, la dott.ssa Maria Luisa Guttuso e l'avv. Lidia Carcavallo, cha hanno concluso come in atti.

## PREMESSO

a


*Che* la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del **SANNA** e, per l'effetto, dichiarato il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del D.P.R.1092/1973, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

*che* con l'atto di appello il Ministero della Difesa ha rappresentato tra l'altro che, uno degli argomenti dirimenti in merito alla applicabilità dell'art. 54 è quello del dato letterale: l'art. 54 trova applicazione ai fini del diritto a pensione ed esclusivamente allorché il congedato abbia maturato, all'atto del congedo almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio; nel caso in esame **SANNA** è invece cessato dal servizio con un'anzianità complessiva di gran lunga superiore ai 20 anni; richiama al tal fine giurisprudenza di questa Corte;

*che* parte appellante ha proposto contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i requisiti richiesti dalla legge del *fumus boni juris*, per la violazione di legge; - quanto al *periculum in mora* per il contrasto della decisione con la prassi amministrativa adottata e l'eccezionale platea di destinatari che determinerebbe esborsi non preventivati di ingente entità;

*che* con appello incidentale l'INPS ha ribadito i motivi di appello del Ministero della Difesa;

*che* con memoria di costituzione del 18.07.2019 il sig. **Sanna** ha



chiesto il rigetto dell'appello.

VISTO

L'art. 169 del decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016.

RILEVATO

*Che l'istanza cautelare non può essere accolta, alla luce di recente giurisprudenza di appello favorevole al principio di diritto affermato nella sentenza appellata, circostanza che determina una valutazione di insussistenza del requisito del *fumus boni juris*; salvo ed impregiudicato il merito della decisione;*

*che le spese della presente fase camerale verranno liquidate all'esito del giudizio di merito, cui si rinvia.*

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e rinvia al giudizio di merito.

Spese al definitivo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2019.

IL PRESIDENTE  
( (Pres. Agostino Chiappiniello)

Depositata il 26 SET. 2019

La Dirigente

